

# PAD



**COMUNE DI AMALFI**  
SETTORE  
LAVORI PUBBLICI  
E DEMANIO

## **PIANO ATTUATIVO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO**

**Codice**

**AMALFI**

**SCALA**

**MARZO 2026**

**IL SINDACO: Daniele Milano**

**IL R.U.P.: Ing. Pietro Fico**

**PROGETTAZIONE:**



**S.I.M.A. Società d'Ingegneria s.r.l.**

*Sede legale: via C. Colombo, 18/A - 80061 Massa Lubrense (NA)*

*Tel./Fax: 081 8789052*

*mailto: [simaingegneria@pec.it](mailto:simaingegneria@pec.it)*

*Partita IVA: 03808821213*



**Dasa-Rägister**

UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0221-04

0 SEZIONE INTRODUTTIVA.....	2
0.1PREMESSA .....	2
0.2DEFINIZIONI E NORMATIVA.....	4
0.3METODOLOGIA, CONTENUTI E STRUTTURA.....	8
0.4CONTENUTI SPECIFICI.....	11
1 SEZIONE DESCRITTIVA .....	11
1.1 AMBITO TERRITORIALE E CONTESTO .....	12
1.3 STATO D'USO.....	14
2 SEZIONE PROGRAMMATICA .....	15
2.1 OBIETTIVI DEL PAD .....	15
2.2 AMBITI E SUB AMBITI.....	15
2.3 OPZIONI DI SVILUPPO .....	19

**ALLEGATI:**

- A) SID - PROBLEMATICHE STATO RAPPRESENTAZIONE
- B) CLASSIFICAZIONE STABILIMENTI BALNEARI
- C) ELENCO CONCESSIONI DEMANIALI AMALFI
- D) SCHEDE INTERVENTI FASCIA COSTIERA
- E) COMPUTO AREALI



**0 SEZIONE INTRODUTTIVA**

**0.1 PREMESSA**

Il Comune di Amalfi, con il suo ruolo di centralità nel contesto della “Costiera Amalfitana”, presenta un territorio che a fronte di circa 5,70 kmq sviluppa 3,65 km ca di costa, essa è schematizzabile con precise caratteristiche e funzioni tipizzanti principali o prevalenti:

- Spiaggia: balneazione,
- Area portuale: turistico-ricreativa / diportistica / traffico passeggeri,
- Litorale Est-Ovest sulla direttrice Salerno-Positano: balneazione;

di cui si considera essenzialmente la peculiarità turistico-ricreativa nelle varie forme.

Il Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime ad uso Turistico-Ricreativo (PUAD) della Regione Campania, adottato con D.G.R. n. 712 del 20/12/2022 e approvato dal Consiglio Regionale in data 23/04/2024, rappresenta lo strumento di regolamentazione e disciplina dell’utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.

Il PUAD classifica le aree, i manufatti, le pertinenze e gli specchi acquei secondo le categorie A “alta valenza turistica”, B1 “ordinaria valenza turistica” e B2 “limitata valenza turistica” per ciascun ambito territoriale dei sessanta comuni costieri della Regione Campania.

Il PUAD è il riferimento per la predisposizione, da parte dei Comuni costieri, dei Piani Attuativi di Utilizzazione (PAD) e per l’esercizio delle funzioni di gestione sul demanio marittimo non portuale. I suoi obiettivi principali sono:

- Fornire un quadro generale dello sviluppo turistico, delle caratteristiche ambientali e della balneabilità.
- Armonizzare la fruizione pubblica con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera.
- Valutare lo sviluppo turistico, le caratteristiche ambientali della costa e la balneabilità delle acque, assegnando un punteggio per ciascuna di esse e classificando i comuni costieri.
- Individuare le modalità e la collocazione dei varchi per il libero e gratuito accesso e transito alla battigia con norme per il decoro, le attrezzature, le recinzioni e le barriere architettoniche.
- Definire le procedure per il rinnovo e il rilascio delle concessioni demaniali.
- Individuare i requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari in quattro fasce contrassegnate da stelle marine.

Il PAD è l'atto mediante il quale il Comune, nel rispetto della normativa regionale e statale e dei piani vigenti ed espressamente in conformità alle disposizioni contenute nel PUAD approvato



dalla Regione Campania, individua ambiti omogenei di intervento e stabilisce per ciascuno di essi le tipologie di insediamento nonché il relativo standard di servizi con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione, alle spiagge libere e alle spiagge libere attrezzate, ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari.

Si evidenzia che, seppure gli "ambiti portuali" siano esclusi dall'applicabilità generale delle norme specifiche, la particolarità dell'area portuale di Amalfi è quella di includere:

- Concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo (stabilimenti elioterapici e solarium), anche con annessa ristorazione;

- Tratti di arenile (non computabili per la % di spiaggia libera in quanto "non balneabili"); e pertanto non è possibile escludere tale area dalla trattazione, seppure limitata alla componente "turistico-ricreativa"; inoltre le aree al di fuori del demanio marittimo e più in generale al di fuori dell'oggetto della disciplina del PUAD devono trovare una loro regolamentazione in connessione con quanto previsto dal PUAD ma non possono essere computate ai fini di quanto disposto nelle lettere a), b), c), d) ed f) comma 1 art. 3 del PUAD.

Il PAD si configura quale "piano locale" nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale e come tale deve dare sia adeguata risposta ai principi comunitari trasposti nelle direttive applicabili dell'ambito della "tutela e sviluppo compatibile del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche correlate", sia essere pienamente coerente con tutti gli strumenti pianificatori vigenti e le relative prescrizioni applicabili.

Il PAD di Amalfi mira dunque a:

- Costituire il quadro generale di indirizzo e di riferimento normativo per l'esercizio della delega in materia di utilizzazione a fini turistico-ricreativi delle aree del demanio marittimo.
- Garantire la fondamentale esigenza di tutela e salvaguardia di quei tratti di costa nei quali la conservazione delle risorse naturali è considerata fattore strategico sia ai fini della difesa fisico-morfologica che per lo sviluppo della stessa attività turistica.
- Consentire la progettazione unitaria di quei tratti di litorale nei quali la valorizzazione del demanio marittimo è connessa alla sistemazione urbanistica degli ambiti territoriali limitrofi.

I documenti che complessivamente compongono il PAD del Comune di Amalfi sono elencati nello specifico documento "EA.01 - Elenco Elaborati".

## 0.2 DEFINIZIONI E NORMATIVA

DEFINIZIONI- Al fine di una corretta interpretazione si riportano alcuni termini significativi:

- **arenile:** la fascia di profondità variabile successiva alla battigia, parallela al mare, estesa fino alla dividente demaniale;
  - **battigia:** la prima fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in 5 metri lineari dal limitare del mare, eccezionalmente ridotti a 3 metri lineari, tenuto conto della situazione orografica ovvero nel caso in cui la profondità dell'area concessa sia inferiore a 20 metri lineari;
  - **Spiaggia libera:** area demaniale marittima idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico;
  - **spiaggia libera attrezzata:** area demaniale marittima ad uso libero e gratuito, per la quale è prevista la possibilità di affidare l'erogazione di servizi a pagamento legati alla balneazione ulteriori rispetto a quelli minimi gratuiti previsti, quali pulizia, sorveglianza, salvamento e servizi igienici, da computare nel 30% delle aree di libera e gratuita fruizione. Le strutture funzionali all'offerta dei detti servizi ulteriori potranno essere collocate solo sull'area interessata dall'affidamento, limitatamente allo spazio occupato dalle stesse. Le attrezzature offerte a pagamento non possono, in alcun caso, essere preinstallate, bensì posizionate solo al momento della richiesta da parte dei fruitori;
  - **servizi di spiaggia:** l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento quali depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; ufficio del gestore; cabine, spogliatoi; servizi igienici; tende; capanne; servizi di ristorazione, bar chioschi o ogni altro servizio assimilabile;
- soggiorno all'ombra:** la seconda fascia di profondità variabile successiva all'arenile libero, parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
- **punti d'ombra:** sono gli elementi puntuali di ombreggiamento posti sulle porzioni di arenile destinate alla permanenza giornaliera di bagnanti. Più facilmente, ma non esclusivamente, identificabili negli ombrelloni o gazebo.
  - **stabilimenti balneari:** strutture, poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima, e attrezzate per la balneazione ed eventualmente dotate di annessi servizi

di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative;

- **concessione demaniale marittima:** (CDM), provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;
- **attività turistico-ricreative:** le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) ad f), del D.L. 400/93, convertito in L. 494/93 e ss.mm.ii.;
- **sistema informativo demanio marittimo (SID):** piattaforma di scambio dati gestito dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con finalità di identificazione, gestione e conoscenza del demanio marittimo;
- **zona omogenea:** porzione o segmento di litorale con caratteristiche fisiche, morfologiche, tessiturali e di qualità ambientale identiche e/o analoghe;
- **ambito omogeneo:** strumento organizzativo di prodotti e servizi in aree demaniali marittime del territorio che presentano caratteristiche omogenee;
- **varchi:** sono gli elementi che definiscono il passaggio dai percorsi pubblici alle porzioni di spiaggia libera o date in concessione;
- **cartellonistica:** sono gli elementi di supporto per la pubblicizzazione di luoghi, funzioni e normativa vigente;
- **percorsi pedonali:** sono i percorsi per la libera fruizione delle spiagge sia longitudinali che trasversali alla linea di costa. Sono esclusi dalla normativa tecnica i percorsi pedonali per la libera fruizione ricadenti in concessioni direttamente gestite dalla pubblica amministrazione, per i quali possono essere previste caratteristiche tipologiche da valutare a seconda dei casi.
- **delimitazioni:** Perimetro delle concessioni demaniali
- **manufatti:** Volumi chiusi destinati a servizi ricadenti nelle concessioni demaniali con funzioni turistico ricreative.
- **vegetazione:** Sistema o elemento puntuale di tipo vegetazionale di ornamento ricadente nelle concessioni demaniali.
- **protezioni:** Elementi verticali di schermatura dal vento o dall'irraggiamento solare.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI



Il quadro giuridico di riferimento include disposizioni nazionali e regionali, volte a garantire un equilibrio tra la tutela del pubblico interesse, la salvaguardia ambientale e lo sviluppo sostenibile delle attività turistico-ricreative.

A norma dell'articolo 1, comma 38, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 e ss.mm.ii. “...I Comuni costieri competenti per territorio, nella predisposizione dei propri piani attuativi di utilizzazione (PAD) e nell'esercizio delle funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale, sono tenuti a conformarsi alle norme regolamentari stabilite dalla Regione con il PUAD”

Le principali fonti normative nazionali che regolano la materia sono:

- **Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327):** Questo codice stabilisce i principi fondamentali in materia di demanio marittimo, definendo le competenze dell'amministrazione marittima, le modalità di concessione dei beni demaniali e le condizioni per l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di tali aree [1]. In particolare, gli articoli 36, 37, 38 e 39-46 disciplinano rispettivamente la possibilità di concedere l'occupazione e l'uso dei beni demaniali, i criteri preferenziali in presenza di più domande di concessione (con preferenza per attrezzature amovibili e non fisse), l'istituto dell'anticipata occupazione (A.O.) in caso di urgenza, e la determinazione del canone, la revoca, la modifica e il subingresso nelle concessioni [1].
- **Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 28 maggio 1952, n. 328):** Questo regolamento fornisce le disposizioni attuative del Codice della Navigazione, dettagliando le procedure amministrative per la gestione delle concessioni demaniali marittime [2].
- **D.P.R. 15 novembre 1995, n. 595** (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime)
- **D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509** (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto)

La Regione Campania, in virtù delle proprie competenze in materia di demanio marittimo, ha emanato specifiche leggi e regolamenti che integrano la normativa nazionale, quali:

- **Legge Regionale 21 aprile 2017, n. 10** e successive modificazioni: Questa legge disciplina l'esercizio delle competenze regionali sul demanio marittimo, in particolare per quanto



riguarda i porti di interesse regionale come quello di Amalfi, demandando l'istruttoria delle pratiche ai Comuni e alla Regione secondo il vigente disciplinare regionale [3].

- **Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Campania - Legge Finanziaria Regionale 2013): Questa legge, sebbene di carattere finanziario, contiene disposizioni rilevanti per la gestione del demanio marittimo, in particolare per quanto riguarda la classificazione delle aree demaniali ai fini della determinazione dei canoni [4].
- **Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16** (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014): Questa legge include disposizioni che possono influenzare la pianificazione e la gestione del demanio marittimo, in quanto mira a promuovere lo sviluppo economico regionale [5].
- **Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 19** (Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio): Questa legge è fondamentale per la predisposizione dei Piani Attuativi di Utilizzazione (PAD) da parte dei Comuni, in quanto fornisce linee guida e misure di semplificazione per la pianificazione territoriale [6].
- **Legge Regionale 7 agosto 2019, n. 16** (Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa): Questa legge, più recente, introduce ulteriori norme per la tutela ambientale e la semplificazione amministrativa, aspetti cruciali per la gestione del demanio marittimo [7].

### **0.3 METODOLOGIA, CONTENUTI E STRUTTURA**

La redazione del PAD rientra nell'ambito della pianificazione urbanistica ed è finalizzato a regolamentare l'uso del litorale con una metodologia basata su un approccio integrato tra salvaguardia ambientale e sviluppo turistico; le principali "fasi" possono così sintetizzarsi:

#### **1. Attività Preliminari e Analisi**

- a) **Rilievo dello stato di fatto:** Analisi delle caratteristiche fisiche, morfologiche e geomorfologiche della costa (spiagge, battigia, unità fisiografiche).
- b) **Censimento delle concessioni esistenti:** Mappatura dei pontili, stabilimenti balneari, strutture amovibili e specchi acquei in concessione.
- c) **Analisi delle dinamiche erosive:** Studio della vulnerabilità costiera e dell'erosione.

#### **Risultati:**

- a) Vedi "Sezione Descrittiva" nel seguito del presente documento e nelle tavole grafiche richiamate;
- b) Vedi "Allegato C": elenco delle concessioni demaniali marittime di Amalfi;
- c) Vedi "Sezione Descrittiva" nel seguito del presente documento e "Allegato D": Schede interventi sul litorale di Amalfi.

#### **2. Attività di Pianificazione e Indirizzo:**

- d) **Definizione degli obiettivi:** Salvaguardia paesaggistico-ambientale, sviluppo ecosostenibile, potenziamento dell'offerta turistica e garanzia di accesso al mare.
- e) **Suddivisione in zone:** Il piano suddivide il litorale in zone destinate a diversi utilizzi:
  - Spiaggia libera e libera attrezzata.
  - Spiaggia/aree in concessione (stabilimenti balneari/strutture turistico ricreative).
  - Zone di rispetto, tutela ambientale e/o usi speciali.
- f) **Reversibilità degli interventi:** Nuove realizzazioni solo con predisposizione di strutture facilmente rimovibili/stagionali, uso di materiali ecocompatibili e applicazione principi di risparmio energetico/approvvigionamento da fonte rinnovabile.

#### **Risultati:**

- d) Vedi nel seguito "Sezione Descrittiva", par. 2.1 "Obiettivi del PAD" di Amalfi;
- e) Vedi nel seguito "Sezione Descrittiva", par. 2.2 "Ambiti e subambiti" e tav. grafiche;
- f) Vedi documento "E1.4 - Norme tecniche di Attuazione";

### 3. Concertazione e Partecipazione - Iter procedimentale

- **Concertazione partecipata:** Coinvolgimento delle parti sociali, degli operatori turistici e delle associazioni dall'avvio della redazione alla divulgazione e raccolta di osservazioni.
- **Parere dell'Autorità Marittima:** Acquisizione del parere della Capitaneria di Porto.

Si evidenzia inoltre che l'analisi delle aree del SID, indipendentemente dallo scopo "turistico-ricreativo", hanno evidenziato la presenza di situazioni oggettive la cui molteplicità e complessità ha indotto la decisione di perseguire, contemporaneamente alla definizione del PAD, con le sue aree di competenza, anche la "sdemanializzazione" ovvero diverso classamento di aree da espungere dal demanio marittimo per acquisirle al patrimonio e disponibilità diretta del Comune di Amalfi. Tale sub-processo è attivato in parallelo alla redazione del PAD che deve dinamicamente uniformarsi alle sue risultanze. Evidenza di tale procedura è riscontrabile nel documento "E1.3 - Relazione per revisione dividente demaniale" e nelle tavole grafiche richiamate.

### 4. Adozione e Implementazione

- **Delibera Comunale:** Adozione del PAD tramite delibera di giunta.
- **Pubblicazione e osservazioni:** Messa a disposizione del pubblico per eventuali osservazioni entro i termini previsti.
- **Delibera di Consiglio e Approvazione in Regione Campania.**
- **Monitoraggio e Gestione:**

Nell'ambito del Settore Demanio attivare una "funzione" preposta alla verifica ed alla sorveglianza dell'efficace attivazione del PAD, anche mediante la definizione di un quadro coerente di indicatori quali ad es.: Rispetto delle prescrizioni del titolo concessorio (con analogia alla "direzione per l'esecuzione" di un appalto pubblico); attribuzione e verifica della classificazione degli stabilimenti balneari; allineamento e coerenza delle rappresentazioni sul SID in conformità ai titoli emessi; prestazioni ambientali; livello di sostenibilità comparto turistico-ricreativo, etc.).

- a) Prima Verifica/Riesame del PAD ad un anno dalla sua definitiva approvazione e valutazione avanzamento degli interventi a regia diretta comunale; in tale momento valutare, con successiva adozione e pianificazione delle adeguate attività

- b) Aggiornamento del PAD con periodicità quadriennale o straordinaria in presenza di specifiche e rilevanti motivazioni (normative sopraggiunte, dinamiche socio-economiche e paesaggistico-ambientali).

La Struttura documentale del PAD è quella desumibile dall'Elenco Elaborati dove i contenuti descrittivi e grafici garantiscono e rendono oggettiva evidenza che:

- a) I confini del pubblico demanio marittimo che individuano l'ambito del PAD sono desunti dal Portale Integrato per la Pianificazione del Demanio e dello spazio marittimo (S.I.D.) del Ministero delle Infrastrutture con individuazione grafica delle singole aree demaniali date in concessione.
- b) Dall'Elenco Elaborati risulta evidenze che il PAD indica su cartografia in scala adeguata (1:2.000, 1:1.000, 1:500):
- c) le aree a pericolosità/rischio idrogeologico, di tutela paesaggistica e ambientale, o altre con obblighi derivanti dagli strumenti di pianificazione comunale o di area vasta, vigenti e/o adottati (PUC, PUT, PTR etc.);
- d) le diverse infrastrutture a rete, esistenti e previste dagli strumenti urbanistici generali e settoriali, distinte per tipologie d'uso ivi compresi:
- i. viabilità di penetrazione;
  - ii. parcheggi;
  - iii. accessi al mare;
  - iv. accessi per persone a ridotta capacità motoria;
  - v. reti tecnologiche;
  - vi. porti turistici, approdi e punti di ormeggio di cui al D.P.R. n. 509/1997 non aventi rilevanza regionale (tale prescrizione è riferita essenzialmente alle aree destinate al diporto nautico all'interno dell'area portuale di Amalfi);
- e) lo stato delle concessioni in essere, le aree concedibili ai fini turistico- ricreativi, la consistenza e la posizione delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate esistenti e/o previste sul litorale comunale, nonché i percorsi e i varchi per il libero accesso al mare.
- f) Nel rispetto del limite fissato dal comma 1 dell'art. 3 della Parte II del PUAD, il PAD regola la quantità, la localizzazione e le modalità di gestione delle spiagge libere attrezzate, definendone i servizi e le attrezzature e assicurando la trasparenza e la pubblicità nel relativo affidamento dei servizi, la professionalità dei soggetti prescelti e

determinando il canone in modo da garantirne l'uso sociale.

La documentazione specifica è richiamata dal documento "E1.2 - Relazione Tecnica" e poi oggetto di specifica disciplina nel documento "E1.5 - Regolamento", e nella sua articolazione in "parti", ovvero "Sezioni" che possono essere gestite anche con revisioni diverse e specifiche per ogni singola parte, senza dover aggiornare la documentazione complessivamente, comunque sempre di competenza del Consiglio Comunale.

g) Il PAD per le spiagge libere attrezzate disciplina, altresì, le modalità, affinché le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento siano chiaramente indicati e ben visibili all'ingresso delle aree stesse, oltre alla cartellonistica specifica come descritta nella periodica "ordinanza balneare".

#### **0.4 CONTENUTI SPECIFICI**

Di seguito sono elencati e descritti alcuni elementi specifici componenti del PAD:

- 1) E' individuato il computo percentuale dei diversi areali (concessione, spiaggia libera spiaggia libera attrezzata o altro), con indicazione su apposite tavole con numero progressivo e valori riportati in una apposita tabella costituente "Allegato E" al presente documento, con le dimensioni in metri quadri di ciascuna area ed il totale complessivo di ciascuna tipologia di areale.
- 2) L'aggregazione operata per il litorale del Comune di Amalfi valuta il rispetto del limite del 30% di spiagge libere comprensivo degli areali inerenti le spiagge libere attrezzate;
- 3) A seguito della definitiva stesura del PAD, con eventuale recepimento delle osservazioni riconosciute pertinenti trasmesse dagli stakeholders, saranno richiesti e allegati le "attestazioni" di conformità al PUC, e quindi di non necessità della VAS e del parere della Soprintendenza.

---

## **1 SEZIONE DESCRITTIVA**



## 1.1 AMBITO TERRITORIALE E CONTESTO

Il Comune di Amalfi (SA), è uno dei sessanta comuni costieri della Regione Campania ed il suo litorale presenta caratteristiche morfologiche e paesaggistiche di elevato valore, come riscontrabile da attestazioni e riconoscimenti anche internazionali. La costa campana si estende per oltre 500 km, con una prevalenza di costa alta (circa 57%) e una significativa porzione di costa bassa. La provincia di Salerno, in particolare, presenta una divisione quasi paritaria tra costa bassa e costa alta [9].

Amalfi, con una superficie comunale di 5,70 kmq [8], è a forte vocazione turistica, ed è caratterizzato da un litorale complesso che include sia tratti di costa alta che tratti di costa bassa, con spiagge e insenature di notevole pregio paesaggistico. La gestione del demanio marittimo in un contesto così delicato richiede un'attenta pianificazione che tenga conto delle specificità del territorio, dei vincoli esistenti e delle esigenze di sviluppo sostenibile.

L'attenta pianificazione e gestione della "risorsa mare", intesa nell'accezione più ampia e che deve trovare adeguata risposta anche nel PAD, si inserisce a pieno titolo nella dinamica evolutiva attualmente in essere e che si ritrova ad esempio nei non disgiunti né mutuamente esclusivi ambiti inerenti due tematiche rilevanti quali la piena operatività della "Carta di Amalfi" e della costituenda "DMO" Costa d'Amalfi.

Il litorale di Amalfi è parte integrante di un sistema costiero caratterizzato da una complessa interazione tra elementi naturali e antropici. La morfologia costiera è dominata dalla presenza di falesie a picco sul mare, intervallate da piccole spiagge e calette, spesso di origine alluvionale o derivanti dall'erosione delle rocce. Questa conformazione rende la costa particolarmente vulnerabile ai fenomeni di erosione e instabilità idrogeologica, come evidenziato dalle cartografie del rischio frana (Vedi Elenco Elaborati).

In generale dal punto di vista **urbanistico** e dei **vincoli**, per il territorio di Amalfi sono di riferimento:

- PUT "Area Sorrentino-amalfitana" adottato con la L.R. 35/87: *sub-area 5*;
- PUC adottato con D.G.C. n.70 del 18/05/2018;
- PRG ammesso al visto di conformità con D.D. Regione Campania n. 67 del 5-10-2011;
- Vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/1923): *parzialmente*;
- Vincolo paesaggistico (L. n.1497/1939 con D.M. 22/11/1955): *totalmente*;
- Vincoli ai sensi D.Lgs. 42/2004, art. 142 let. a, c, g: *parzialmente*;
- Vincolo archeologico (D.Lgs. 490/1999 e D.M. 08/02/2000): *parzialmente*;
- "territorio di notevole interesse pubblico" ex D.M. 28.03.1985;
- Territorio ricadente nelle competenze dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (ex AdB Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele), con Piano Stralcio Per l'Assetto Idrogeologico adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 10 del 28/03/2011;

- Aree demaniali (artt. 822 e segg. C.C.);
- Parco Regionale dei Monti Lattari (del. di Giunta Regionale n. 2777 del 29.09.2003): totalmente: zona A – Area di Riserva Integrale, zona B – Area di Riserva Generale e zona C – Area di Riserva Controllata;
- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “IT8030008 - Dorsale dei Monti Lattari” di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente pubblicato sulla G.U. n° 157 dell’8-07-2005, ai sensi della direttiva 92/43/CEE: *parzialmente*;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Salerno approvato con DCP n.15 del 30/03/2012.

Dal punto di vista **geomorfologico** il territorio del comune di Amalfi fa parte della struttura geolitologica di base della dorsale della Penisola Sorrentina, ed è ubicato sul versante orientale dei monti Lattari.

Tale struttura è rappresentata principalmente da depositi carbonatici riconducibili alla piattaforma Campano-Lucana di età compresa tra il triassico superiore e il cretaceo superiore. Si tratta, in particolare, di una successione monoclinale dislocata da numerose faglie dirette ad andamento antiappenninico, immergente verso N-NO, costituita da dolomie e calcari dolomitici a cui si sovrappongono, in trasgressione, depositi miocenici, calcarenitici ed arenacei.

Si evidenzia che i movimenti franosi, presenti in diverse località del territorio comunale nella “fascia litoranea”, come riscontrabile sulla perimetrazione del Pericolo Frana nella cartografia dell’Autorità di Bacino (ex Destra Sele ora Bacino Distrettuale Appennino Meridionale), interessano la coltre piroclastica, e sono innescati da eventi meteorici sempre cospicui e soprattutto da piogge non eccezionali ma continue, tanto da consentire la saturazione della coltre, in cui la elevata capacità distruttiva è da relazionare non tanto ai volumi in gioco, quanto alla notevole velocità dello spostamento data dalla forte acclività del pendio. I rilievi, fortemente acclivi, sono solcati da incisioni torrentizie profonde, con recapito diretto sulla linea di costa.

Le falesie caratterizzano l’intera costa del versante orientale dei Monti Lattari. Le spiagge sono brevi, per lo più ciottolose e sono individuate o in corrispondenza degli sbocchi vallivi o all’interno di calette per erosione selettiva.



Nell'intero territorio della costiera amalfitana si riconosce un grado di biodiversità molto elevato e da un punto di vista vegetazionale è possibile identificare porzioni di territorio piuttosto omogenee, approssimativamente disposte in fasce, nelle quali si individuano le diverse specie vegetazionali. In particolare, si possono articolare tre fasce: una fascia montana individuata da formazioni forestali di latifoglie mesofile (*Fagus sylvatica* specie prevalente); una fascia collinare individuata da boschi misti caducifogli (*Acer opalus subsp. obtusatum*, *Quercus pubescens sl.*, *Alnus cordata*, *Ostrya carpinifolia*); una fascia costiera in cui si individuano la macchia mediterranea, vegetazione a sclerofille (*Quercus ilex* specie dominante). Ai fini della presente trattazione, gli aspetti vegetazionali sono stati ritenuti "non significativi" a caratterizzare ed ulteriormente vincolare la fascia demaniale.

L'orografia del territorio di Amalfi si caratterizza da alternanza di altimetrie e presenza di scalinate e passeggiate, oltre a varia viabilità primaria e secondaria, che mettono in corrispondenza il territorio interno con la fascia costiera, che presenta sia spiagge di tipo sabbioso che roccioso, di cui alcune non direttamente e/o facilmente accessibili "via terra".

La fascia costiera del Comune di Amalfi si identifica nella varietà delle sue coste, sia rocciose che sabbiose, dove baie rocciose, calette ghiaiose ed anche grotte e "particolari" conformazioni naturali, si alternano a bassi lidi sabbiosi e strapiombi rocciosi esposti agli eventi meteomarinari interessanti il Settore di Traversia principale e Secondario (nel II e III quadrante essenzialmente da S-E a S-O).

### **1.3 STATO D'USO**

La rappresentazione grafica dello stato d'uso della fascia litoranea demaniale è riscontrabile negli elaborati grafici di cui al già citato elenco; il riferimento è anche all'Allegato C:

#### **ELENCO CONCESSIONI DEMANIALI AMALFI**

L'identificazione degli stabilimenti balneari e le aree turistico-ricreative sono meglio descritte nel documento E1.2 Relazione Tecnica e nei suoi Allegati.

### **1.4 CRITICITA'**

Si ritiene di evidenziare alcuni elementi essenzialmente emersi nella fase di analisi preliminare alla definizione degli elaborati, generati dal confronto tra stato documentale disponibile, risultanze del SID, stratificazione delle norme e regolamenti vigenti e dei vincoli di varia

natura che determinano e condizionano lo stato giuridico di vigenza e legittimità delle concessioni demaniali:

- 1) Sussistono aree SID con concessioni vigenti dove risulta non agevole verificare la piena legittimità e conformità normativa ad es. CDM su rivoli tombati, in zone classificate P4/R4, rischio colata elevato, non chiare prescrizioni identificabili/applicabili circa “piano stralcio difesa coste”, adempimenti catastali, autorizzazioni paesaggistiche e conformità urbanistica, comunicazioni/autorizzazioni comunali/genio Civile sulle strutture, autorizzazione alle emissioni, rumore e zonizzazione acustica, regolarità allacciamenti/scarichi, impianti di messa a terra, etc..
- 2) Problematica concessioni demaniali “Marina Grande”: contenzioso giudiziario protrattosi per anni sino alla definitiva pronuncia del Consiglio di Stato sulla natura abusiva dei manufatti; non ancora concluso iter consequenziale.
- 3) Incoerenza, imprecisioni ed errori nella rappresentazione sul SID delle Concessioni demaniali marittime; a tal fine si rimanda per elementi puntuali all’Allegato A - SID Problematiche Stato Rappresentazione.
- 4) Numero, localizzazione ed entità/consistenza delle pertinenze demaniali, le quali ai sensi dell’art. 29 del Codice della Navigazione, sono le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale.

Le pertinenze demaniali marittime sono strutture di proprietà pubblica ricadenti nelle aree del demanio marittimo e comprendono anche tutte gli immobili, le strutture e le installazioni di difficile rimozione/non facilmente amovibili, edificate da privati, acquisite ovvero incamerate dallo Stato alla scadenza del titolo concessorio.

*La ricognizione di tali manufatti in tutti i suoi aspetti è stata avviata e sarà conclusa tempestivamente prima delle eventuali procedure di gara e comunque entro la scadenza dei relativi titoli concessori.*

## 2 SEZIONE PROGRAMMATICA

### 2.1 OBIETTIVI DEL PAD

La finalità del PAD è anche quella di generare obiettivi specifici che, partendo da Linee Guida applicabili, strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sappiano coniugarle, trasponendo in chiari indirizzi operativi, l’insieme di aspettative di sostenibilità delle attività

---



e processi attuando efficacemente tutela e salvaguardia ambientale unitamente alla valorizzazione dei beni culturali; il tutto deve trovare opportuna sintesi in singoli elementi capaci complessivamente di massimizzare i benefici socio-economico-ambientali, sfruttare le opportunità, incrementare i punti di forza riducendo le minacce e i punti sistemici di debolezza.

Tale enunciazione di intenti, affinché non sia sterile esercizio, è tradotta in un insieme coerente di regole e prescrizioni per la gestione efficace e lo sviluppo coerente e valorizzazione del demanio marittimo, come riscontrabile nella Relazione Tecniche e nelle Norme di Attuazione, seppure condizionate dalla mole di vincoli sovraordinati (es. PUC, PUT), che riduce le potenzialità progettuali e le proposte, ingabbiando in procedimenti amministrativi non sempre di semplice e tempestivo esito, le istanze di sviluppo.

Esempio concreto e banale di quanto sopra è costituito dall'attuale normativa regionale applicabile ad interventi di ricomposizione, ripristino e/o ripascimento di arenili (a tale argomento è dedicato specifico paragrafo delle Norme Tecniche di Attuazione).

L'insieme dei documenti costituenti il PAD nell'attuare le disposizioni comunitarie promuove la sostenibilità di un nuovo assetto del territorio, bilanciando esigenze di innovazione e conservazione del patrimonio e della cultura locale, mirando a mantenere l'equilibrio socio-economico a fronte delle istanze di innovazione e sviluppo.

I risultati devono mirare a ottimizzare le potenzialità turistico-ricreative della fascia costiera, anche con interventi di salvaguardia del litorale, ad es. con iniziative idonee a fronteggiare il fenomeno dell'erosione costiera, fermo restando le garanzie inerenti:

- Fruizione libera degli arenili;
- Accessibilità alla battigia
- Abbattimento delle barriere architettoniche;
- Migliorare la visuale del mare riducendo e/o eliminando gli ostacoli ove possibile ed inibendo la creazione di nuove barriere;
- Obbligo di impiego di materiali ecocompatibili;
- Riduzione dei consumi energetici da fonte non rinnovabile;

Gli obiettivi si possono riassumere nei seguenti punti:

- definire con il PAD uno strumento gestionale del demanio marittimo che crei sviluppo senza stravolgere arbitrariamente assetti consolidati;

- tutela del paesaggio quale risorsa essenziale del territorio
- salvaguardia delle risorse ambientali interessate e del decoro, igiene e pulizia
- riqualificazione delle aree idonee per la balneazione mediante servizi ed attrezzature adatti a gestire la pressione turistica
- ordinato svolgimento dell'attività di balneazione
- integrazione formale e funzionale tra le zone destinate alla balneazione e l'ambiente naturale ed urbanizzato circostante
- gestione delle risorse ambientali in termini di sviluppo sostenibile, promuovendo la stretta relazione tra gli interessi economici dei soggetti turistici coinvolti e la tutela del paesaggio
- la garanzia dell'orografia dei luoghi nel rilascio di nuove concessioni
- il mantenimento di aree libere in relazione alle aree complessivamente concedibili

il rispetto delle normative per l'eliminazione delle barriere architettoniche

## **2.2 AMBITI E SUB AMBITI**

Il PAD di Amalfi suddividerà il litorale in ambiti omogenei, ciascuno con specifiche caratteristiche e destinazioni d'uso, in coerenza con le previsioni del PUAD regionale e con le peculiarità del territorio. Per ciascun ambito saranno definiti i confini fisici, la descrizione delle caratteristiche attuali, la presenza di parcheggi, gli accessi al mare (inclusi quelli per persone a ridotta capacità motoria), le aree già in concessione e le spiagge libere. Saranno inoltre considerate le macro unità fisiografiche costiere e le loro implicazioni per la pianificazione.

La suddivisione in ambiti omogenei permetterà una gestione più mirata e coerente del demanio marittimo, tenendo conto delle diverse vocazioni e sensibilità ambientali di ciascuna area. Ad esempio, le aree ad alta valenza naturalistica avranno prescrizioni più stringenti in termini di tipologia e impatto delle strutture, mentre le aree a maggiore vocazione turistica potranno prevedere una maggiore densità di servizi, sempre nel rispetto dei principi di sostenibilità e accessibilità.

Per la definizione degli ambiti omogenei, si farà riferimento agli elaborati cartografici.

La metodologia di suddivisione in ambiti omogenei tiene conto dei seguenti fattori:

- **Morfologia costiera:** Distinzione tra tratti di costa alta (falesie, scogliere) e costa bassa (spiagge, arenili), con le relative implicazioni in termini di fruibilità e tipologia di interventi ammissibili.



- **Presenza di infrastrutture:** Aree portuali, moli, approdi, e loro influenza sulla destinazione d'uso delle aree demaniali circostanti.
- **Contesto urbanistico:** Prossimità a centri abitati, aree residenziali, commerciali o turistiche, che determinano diverse esigenze di servizi e accessibilità.
- **Vincoli e tutele:** Presenza di aree protette, siti di interesse naturalistico, paesaggistico o archeologico, che impongono specifiche limitazioni e direttive per la pianificazione.
- **Uso attuale:** Analisi delle concessioni esistenti, delle spiagge libere e delle aree attualmente non utilizzate, per ottimizzare la distribuzione degli spazi e promuovere un uso più equilibrato del demanio.

Per ciascun ambito omogeneo, il PAD definirà:

- **Destinazioni d'uso specifiche:** Ad esempio, aree dedicate alla balneazione, alla nautica da diporto, alla pesca, ad attività sportive o ricreative, con le relative prescrizioni.
- **Tipologie di strutture ammissibili:** Indicazioni sulle caratteristiche architettoniche, dimensionali e costruttive delle opere, privilegiando la reversibilità e la sostenibilità.
- **Standard di servizi:** Requisiti minimi e massimi per i servizi igienici, di primo soccorso, di salvataggio, di ristorazione, ecc.
- **Accessibilità:** Definizione dei percorsi di accesso al mare, inclusi quelli per persone con disabilità, e delle aree di parcheggio pertinenti.
- **Gestione ambientale:** Misure per la tutela della qualità delle acque, la gestione dei rifiuti, la protezione della flora e della fauna costiera.

La definizione degli ambiti omogenei è un processo iterativo, che tiene conto delle analisi territoriali, delle esigenze della comunità e degli operatori, e delle direttive del PUAD regionale, al fine di elaborare un piano coerente ed efficace per la gestione del demanio marittimo di Amalfi.

L'applicabilità reale di tali concetti per quanto riguarda il territorio di Amalfi è limitata dai seguenti aspetti vincolanti:

- Le spiagge realmente computabili sono limitate a quella di Marina Grande e la porzione all'esterno del molo sopraflutto, essendo tutte le altre spiagge del litorale verso

Ovest (direzione Punta Campanella), prevalentemente non accessibili, con accessibilità accidentata o tramite proprietà privata e quindi interclusa;

- La porzione di arenile all'interno dell'area portuale non è computabile in quanto vige divieto di balneazione;
- L'insieme delle prescrizioni esistenti ed applicabili alla fascia demaniale limita la capacità di proporre soluzioni, interventi, innovazioni, materiali e attrezzature, in quanto non sarebbero progettualità approvabili sotto vari profili.

Tutto ciò determina di fatto la definizione di un unico "ambito omogeneo" dal punto di vista logico-funzionale, mentre vi sono più ambiti "geografici" identificati come chiaramente deducibile dalla suddivisione della cartografia.

Altra peculiarità è che, sull'areale (ambito), di Marina Grande, la suddivisioni in "lotti" è quella operata e deducibile dalle tavole grafiche, unitamente a collocazione e dimensionamento di spiaggia libera, libera attrezzata ed area per animali d'affezione; per tutta la rimanente estensione della fascia demaniale i "lotti" possono configurarsi come consistenti nell'attuale localizzazione delle concessioni esistenti, demandando alle singole eventuali proposte contenute "modificativi", sempre nell'ottica del miglior interesse pubblico e di valorizzazione del demanio marittimo, ivi compresi gli specchi acquei con finalità, usi e scopi rientranti nel "turistico-ricreativo".

### **2.3 OPZIONI DI SVILUPPO**

La consapevolezza dell'identificazione di tutti gli elementi di carattere ambientale e paesaggistico presenti sul territorio in ambito demaniale con finalità turistico-ricreative, suscettibili di interventi di salvaguardia e valorizzazione, unitamente ad aree da adeguare alle esigenze di un flusso turistico caotico ma esigente ed alla individuazione delle aree turistico-balneari, anche sportive e culturali, di nuova realizzazione o di quelle esistenti da riqualificare secondo i nuovi standard, porta alla seguente sintesi:



- l'applicazione ed attuazione dei nuovi standard sarà diretta ed oggettiva conseguenza della riassegnazione delle Concessioni Demaniali scadute, in quanto specifica valorizzazione degli stessi dovrà essere parte integrante delle OEPV dei nuovi concessionari;
- fase impegnativa sarà quella propedeutica all'emanazione dei singoli bandi in quanto presuppone la compiuta identificazione dell'oggetto della gara in tutti i suoi aspetti, anche economici;

Nell'ambito della definizione di elementi programmatori, pianificatori e prescrittivi volti a determinare un insieme coordinato e coerente di "opzioni di sviluppo" che possano rendere conseguibili gli obiettivi del PAD, assume rilevanza, nel comparto turistico-ricreativo e degli stabilimenti balneari in particolare, il nuovo sistema per la:

***"Classificazione degli stabilimenti balneari"***

per meglio qualificare l'offerta, così come definito all'art.15 della Parte II del PUAD, che impone:

1. *"Gli stabilimenti balneari sono classificati in quattro fasce contrassegnate da **stelle marine** secondo una gradazione da uno a quattro in conformità ai requisiti di cui all'allegata Tabella A "Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari", che esprime il livello qualitativo dei servizi offerti.*
2. *L'attribuzione delle stelle marine è operata dal Comune competente per territorio in base al numero dei requisiti posseduti dallo stabilimento balneare, come analiticamente indicato nella citata Tabella A.*
3. *Il titolare di uno stabilimento balneare dichiara al Comune competente per territorio la classificazione spettante alla propria struttura redatta su modulo conforme alla modulistica regionale.*
4. *Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 3, procede alla verifica e, con proprio provvedimento, la accoglie o respinge per mancanza dei requisiti previsti. Decorso tale termine il silenzio del Comune equivale al provvedimento di accoglimento.*
5. *La classificazione ottenuta dallo stabilimento balneare deve essere indicata dal concessionario nella tabella dei prezzi ed esposta in maniera visibile.*
6. *Il Comune può procedere, in ogni momento, anche d'ufficio o su motivata richiesta della*



*Regione, ad una verifica dei requisiti e provvedere al declassamento oppure all'attribuzione di una classificazione superiore in coerenza con l'effettivo possesso dei requisiti.*

7. *L'adozione di modalità di gestione "Plastic Free" e "Zero Waste" all'interno degli stabilimenti costituisce titolo di premialità ambientale.*
8. *I requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari, come da Tabella A, si intendono ottenuti senza alcuna realizzazione di nuovi volumi, sia removibili che non removibili."*

L'Allegato A replica la "TAB A" di riferimento; in particolare si riportano di seguito i requisiti minimi e obbligatori per l'esercizio della concessione demaniale di uno stabilimento balneare:

- A) Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area in concessione non inferiore al 5 %;
- B) Distanza tra punti ombra, da centro a centro, di almeno 3 metri lineari negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi e di almeno 2,5 metri lineari su arenili rocciosi, sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente o su piattaforme;
- C) Dotazione punto d'ombra: ombrellone o equivalente;
- D) Servizio di pulizia ordinaria delle aree in concessioni e delle installazioni igienico-sanitarie con frequenza giornaliera;
- E) Presenza ogni n. 30 punti ombra (ombrelloni) ovvero ogni n. 100 potenziali fruitori di un contenitore (cestone) per raccolta e smaltimento rifiuti con pulizia giornaliera;
- F) Presenza ogni n. 30 punti ombra (ombrelloni) ovvero ogni n. 100 potenziali fruitori di una postazione per la raccolta differenziata;
- G) Presenza di impianto idrico co acqua potabile;
- H) Presenza di impianto igienico sanitario;
- I) Installazioni igienico sanitarie di uso comune: ogni 30 punti d'ombra almeno 2 per sesso e n.1 per disabili ogni 30 punti ombra;
- J) Installazione di almeno n.1 doccia calda e fredda ogni 50 punti ombra;
- K) Installazione di almeno n.1 spogliatoio ogni 50 punti ombra;
- L) Cassetta/dotazioni di pronto soccorso secondo norme vigenti;
- M) Servizio di sorveglianza e salvataggio dei bagnanti in mare e nelle piscine assicurato per l'orario di apertura dello stabilimento con numero minimo di addetti prescritto dalle normative;

N) Esposizione tabella con regolamento interno stabilimento balneare, numeri di telefono per le emergenze (ospedale più vicino o un punto di primo soccorso, forze di polizia, guardia costiera).

Tale classificazione, considerata solo il punto di partenza per innescare processi di miglioramento del livello dei servizi offerti e della loro sostenibilità, deve poi essere messo in correlazione con quelli obbligatori per il riconoscimento dello standard "bandiera blu", oggetto di diversa e specifica trattazione non rientrante negli scopi del presente documento.

Il quadro complessivo del comparto turistico-ricreativo, vede completato il suo orizzonte di sviluppo e ruolo all'interno del tessuto socio-economico, mediante la corretta definizione e specificazione degli elementi seguenti che trovano compiuta definizione nei documenti di "Relazione Tecnica" e "Norme Tecniche di attuazione" cui si rimanda; in particolare:

- A) **Spiagge/Stabilimenti in Concessione:** aree date in concessione per attività turistico-ricreative che devono rispettare: standard di sostenibilità con materiali ecocompatibili; presentare strutture amovibili/temporanee; rispettare obblighi di servizio pubblico applicabili (accesso alla battigia, assenza barriere visive e architettoniche, servizi gratuiti e tutti gli impegni assunti con la qualifica di "concessionario").
- B) **Spiagge Libere:** Le spiagge libere sono destinate al libero uso da parte dei cittadini e dotate dei seguenti servizi minimi: servizio di sorveglianza e salvataggio, pulizia, servizi igienici, contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- C) **Spiagge Libere attrezzate:** sempre ad accesso libero ma con la possibilità di usufruire di servizi ulteriori a pagamento.
- D) **Specchi acquei:** con destinazione d'uso specifica di turistico-ricreativa (ad es. diversa da punti di ormeggio etc.), tipicamente campi boa, corridoi di lancio, con utilizzo di materiali ed attrezzature eco-compatibili (ad es. manta ray etc.); nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza della navigazione applicabili.

Ulteriori elementi da considerare in prospettiva di salvaguardia del patrimonio "spiagge" e litorali, sono quelli sintetizzati nelle ipotesi "di progetto" consistenti nel contenuto dell'Allegato D - Schede Interventi Fascia Costiera e nel contenuto delle relative tavole grafiche.

**Dichiarazione conclusiva:** il PAD entra in vigore a seguito dell'approvazione della Regione Campania, mentre alcune sue parti, espressamente elencate in sede di approvazione in Consiglio Comunale, possono essere immediatamente applicabili (ad es. Regolamento e/o sue Appendici).



**RIFERIMENTI**

- 1 Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della Navigazione. Disponibile su:  
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327>
- 2 D.P.R. 28 maggio 1952, n. 328 – Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione. Disponibile su:  
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328>
- 3 Legge Regionale 21 aprile 2017, n. 10 – Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa regionale e l'attuazione del DEFR 2017. Disponibile su:  
<https://www.regione.campania.it/normativa/item.php?>
- 4 Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2013). Disponibile su:  
[https://www.regione.campania.it/normativa/userFile/documents/attachments/70\\_Legge-regionale-n-5-6-5-2013.pdf](https://www.regione.campania.it/normativa/userFile/documents/attachments/70_Legge-regionale-n-5-6-5-2013.pdf)
- 5 Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16 – Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014). Disponibile su:  
[https://www.regione.campania.it/normativa/item.php?25a99636d340201ca19723d96c08cf6e=9ec4b1eaffa2ace6058d2d7554909f61&pgCode=G19I231R228&id\\_doc\\_type=1&id\\_tema=9&refresh=on](https://www.regione.campania.it/normativa/item.php?25a99636d340201ca19723d96c08cf6e=9ec4b1eaffa2ace6058d2d7554909f61&pgCode=G19I231R228&id_doc_type=1&id_tema=9&refresh=on)
- 6 Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 19 – Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio. Disponibile su:  
[https://www.regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I231R1724&id\\_doc\\_type=1&id\\_tema=6](https://www.regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I231R1724&id_doc_type=1&id_tema=6)
- 7 Legge Regionale 7 agosto 2019, n. 16 – Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa. Disponibile su:  
[https://www.regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I231R1845&id\\_doc\\_type=1&id\\_tema=17](https://www.regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I231R1845&id_doc_type=1&id_tema=17)